

I proprietari di fabbricati, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, versano la relativa Imposta Comunale sugli Immobili applicando una riduzione del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Requisiti

Occorre che il contribuente sia soggetto passivo ai fini I.C.I., cioè titolare del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione/leasing/superficie sul fabbricato situato nel territorio del comune di Pavullo nel Frignano per il quale si richiede la riduzione d'imposta.

Il fabbricato non deve essere utilizzato né come abitazione né con altra destinazione (magazzino, deposito, ecc).

L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, o l'esigenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

1. Mediante verifica tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile,
2. Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modificazioni. In questo caso, è facoltà del Comune verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante le proprie strutture con spese a carico del contribuente, in caso di dichiarazione non veritiera e fatte salve le sanzioni previste dalla legge

Documentazione

Il contribuente, in possesso dei dati catastali (foglio, mappale, subalterno) dell'immobile per il quale intende avvalersi della riduzione d'imposta, in possesso del proprio numero di codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento, dovrà recarsi al Servizio tributi o all'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Pavullo nel Frignano (comune sul quale è presente il fabbricato) e rilasciare, su apposito modulo ivi in distribuzione (modulo che si può scaricare dalla sezione modulistica on-line di questo sito) una

Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà ai fini della riduzione ICI in duplice copia. Qualora il contribuente sia impossibilitato a presentarsi presso il Servizio Tributi-Entrate del comune potrà rilasciare la dichiarazione presso un qualsiasi ufficio anagrafe sito sul territorio nazionale facendo riferimento al modello allegato, oppure firmarla e spedirla al nostro ufficio allegando copia della carta d'identità.

Non saranno accolte le dichiarazioni incomplete dei dati essenziali in quanto non valutabili.

Attenzione:

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Occorrono tante dichiarazioni quanti sono i titolari del fabbricato; la dichiarazione va firmata di fronte al funzionario comunale che la riceve.

Determinazione dell'ICI ridotta

Si ha diritto alla riduzione a decorrere dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene resa dal contribuente e presentata al Servizio tributi

Si ribadisce che la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente, non ha valore retroattivo ma produce effetti dalla data di rilascio in poi. E' bene ricordare che l'imposta va calcolata su base mensile quindi se le condizioni per la riduzione d'imposta si hanno per più di 14 giorni, il mese è considerato per intero, in caso contrario no.

Per l'anno d'imposta a partire dal quale si usufruisce della riduzione occorre presentare al Servizio Tributi del Comune, LA DICHIARAZIONE ICI, entro i relativi termini, con la quale il contribuente assolve all'obbligo di comunicare di avere usufruito della riduzione d'imposta.

Nella dichiarazione ICI dovranno essere indicati gli estremi della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà e l'eventuale perizia tecnica.

Nuova dichiarazione ICI dovrà essere presentata quando non sussisteranno più le condizioni per usufruire della riduzione d'imposta.

ATTENZIONE:

la dichiarazione sostitutiva di notorietà e l'eventuale perizia non vanno rese se le condizioni di inabitabilità o inagibilità e non utilizzo sono dovute ad intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche e integrazioni, per il quale e' stata presentata apposita denuncia al comune. La dichiarazione sostitutiva non va altresì resa se le condizioni per ottenere la riduzione sono dovute ad ordinanza del sindaco (per es. Terremoto).

In questi casi dovrà essere presentata la sola dichiarazione ICI, per comunicare i mesi di riduzione d'imposta, indicando nello spazio riservato alle annotazioni, se la riduzione è dovuta ad intervento di manutenzione straordinaria autorizzato dal Comune o da ordinanza sindacale.

Copia della dichiarazione sostitutiva di notorietà verrà trasmessa dall'Ufficio ICI ai competenti uffici del Comune e Servizio Igiene AUSL o ad altri al fine di provvedere alla verifica di quanto dichiarato dal contribuente anche attraverso sopralluogo.

Normativa

Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 Legge n. 662 (legge finanziaria) 1997.

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (articolo 17 bis).